

Deliberazione 3 agosto 2010 - VIS 89/10

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 ottobre 2009, VIS 101/09 nei confronti di SEA - Società elettrica Favignana S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2005, n. 293/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2009, VIS 101/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09.

Fatto

1. ANCITEL S.p.A. (di seguito: Ancitel), con e-mail del 5 agosto 2009 (prot. Autorità n. 45735), ha segnalato all'Autorità l'uso da parte di SEA – Società elettrica Favignana S.p.A. (di seguito, SEA) di codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica (c.d. POD) errati.
2. Con deliberazione VIS 101/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti di SEA, un procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in materia di POD, ed in particolare per violazione degli artt. 37, commi 1 e 2 della deliberazione n. 111/06 e 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06.
3. Con lettera 16 novembre 2009 (prot. Autorità n. 67560), SEA ha presentato osservazioni.
4. In risposta alla richiesta di informazioni inviata dal responsabile del procedimento con lettera 26 gennaio 2010 (prot. Autorità 3957), SEA ha inviato

copia di documenti di fatturazione emessi nel 2009 (prot. Autorità 6805, 6806, 6808 dell'11 febbraio 2010; prot. 7233 del 16 febbraio 2010).

5. Con nota 13 luglio 2010 (prot. n. 25372), il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti del procedimento le risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.

Valutazione giuridica

6. L'art. 37 della deliberazione n. 111/06 (ora art. 14, comma 1, deliberazione ARG/elt 107/09) disciplina l'anagrafica dei punti di immissione e di prelievo della rete di distribuzione, imponendo alle imprese distributrici di tenere *“un registro elettronico dei punti di immissione e dei punti di prelievo (...), organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale”* (comma 1) e prevedendo che *“Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione e aggiornamento del medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006”* (comma 2).
7. In applicazione di quanto sopra, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) con nota del 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281) ha comunicato ai distributori la struttura dei codici POD che questi *“sono tenuti a utilizzare per identificare univocamente i singoli punti di prelievo”*. Tale struttura è costituita, tra gli altri elementi, dal c.d. “codice distributore”, ossia da un codice progressivo numerico che garantisce l'unicità del distributore e che viene *“assegnato da Terna a ciascun distributore e pubblicato (...) sul sito aziendale”* (così, testualmente, la citata nota di Terna del 24 aprile 2006).
8. L'Allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08, nel determinare le *“Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati”*, adotta il codice POD quale riferimento essenziale per l'individuazione della fornitura a cui riconoscere il c.d. *bonus* sociale per il settore elettrico. In particolare, l'art. 4 prevede che la compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio (c.d. *bonus* sociale) è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente nell'apposita istanza e l'art. 8 prevede che *“al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione (...) e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti finali domestici per l'ammissione alla medesima compensazione, le imprese distributrici utilizzano un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione”*.
9. In applicazione di quanto sopra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha realizzato, attraverso la sua struttura operativa Ancitel, il sistema informatico di cui al citato art. 8, il c.d. “SGATE” (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche).
10. La deliberazione dell'Autorità n. 152/06, nel disciplinare la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica, prevede che la bolletta riporti *“gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo”*.

L'adempimento di tale obbligo di trasparenza consente tra l'altro al cliente finale domestico in condizioni disagiate di individuare facilmente, ossia con la semplice lettura della bolletta, il POD relativo al proprio punto di prelievo da inserire nella richiesta di erogazione del *bonus* sociale.

11. Con e-mail del 5 agosto 2009 (prot. Autorità n. 45735), Ancitel ha segnalato agli Uffici dell'Autorità l'uso da parte di SEA di un "codice distributore" non corretto, nella specie il codice n. 106, in luogo del codice n. 057 assegnato da Terna.
12. Le verifiche interne condotte dall'Autorità hanno evidenziato che il codice distributore utilizzato da SEA era quello assegnato da Terna a Consorzio Elettrico Pennes (di seguito: Consorzio), sito nel comune di Sarentino (BZ). Ulteriori verifiche condotte dall'Autorità sui *report* inoltrati periodicamente da ANCI aventi ad oggetto il numero di istanze di *bonus* pervenute ai Comuni ed attribuite poi dal sistema SGATE alle relative imprese di distribuzione hanno evidenziato che, al mese di agosto 2009, le oltre 200 istanze di *bonus* sociale inviate al comune di Favignana risultavano erroneamente attribuite al Consorzio, invece che a SEA, proprio a causa dell'utilizzo da parte di SEA del codice distributore assegnato da Terna al Consorzio.
13. Ancitel nel settembre 2009 ha provveduto all'individuazione di misure transitorie volte a consentire, nonostante l'erronea indicazione dei POD da parte di SEA, la corretta assegnazione delle istanze di *bonus* sociale presentate presso il comune di Favignana. In particolare, Ancitel ha provveduto ad assegnare manualmente a SEA le istanze di *bonus* sociale pervenute al comune di Favignana fino al 24 settembre 2009 e, per il periodo successivo, ha dato disposizioni al comune di Favignana di inserire nel sistema SGATE le istanze di *bonus* sociale pervenutegli come contrassegnate con il codice distributore "057", invece che con l'errato codice distributore "106", in modo che il sistema SGATE potesse automaticamente assegnare le suddette istanze alla società SEA.
14. Le suddette evidenze non sono state smentite da SEA, la quale con la nota del 16 novembre 2009 (prot. Autorità 67560) ha ammesso l'errore.
15. In risposta alla richiesta di informazioni inviata dal responsabile del procedimento in data 26 gennaio 2010 (prot. 3957), SEA ha inoltre prodotto - con lettere 11 febbraio 2010 (prot. Autorità 6805, 6806, 6808) e 16 febbraio 2010 (prot. Autorità 7233) - documenti di fatturazione emessi nel corso dell'anno 2009 con riferimento sia a clienti aventi diritto sia a clienti non aventi diritto al *bonus* sociale.
16. Dalla documentazione inviata risulta: a) l'indicazione nei documenti di fatturazione emessi a far data da settembre 2009 del codice POD corretto, ossia del codice POD formato con il "codice distributore" assegnato da Terna a SEA (cioè il codice "057"), in luogo del codice distributore "106" assegnato da Terna al Consorzio; b) l'erogazione del *bonus* sociale in favore dei clienti aventi diritto e destinatari dei suddetti documenti di fatturazione. In particolare, alla voce "oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica" si legge, a credito del cliente, la voce "*Bonus* Sociale – Disagio Econom. – Anno 08/09", dalla quale si evince l'erogazione del *bonus* sociale, con efficacia retroattiva dal 2008 (come previsto dall'art. 4 della deliberazione ARG/elt 117/08).

17. L'istruttoria ha quindi accertato la regolare erogazione del *bonus* sociale in favore dei clienti aventi diritto e l'uso da parte di SEA dei codici POD corretti a far data da novembre 2009.
18. Per il periodo precedente, l'uso da parte di SEA di codici POD non conformi a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2 della deliberazione n. 111/06 non è una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.
19. La disciplina dei POD è contenuta nelle deliberazioni con le quali l'Autorità ha regolato il servizio di dispacciamento, ed in particolare prima nell'art. 47 della deliberazione n. 168/03 e poi nell'art. 37 della deliberazione n. 111/06
20. Entrambe le deliberazioni prevedono che *“le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità”* (così l'art. 53, comma 4 della deliberazione n. 168/03 e poi l'art. 69, comma 2 della deliberazione n. 111/06).
21. Questo provvedimento è stato adottato con deliberazione ARG/elt 89/09 con la quale l'Autorità ha regolato l'*“Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale”*, prevedendo che la relativa disciplina entrasse in vigore dal 1° gennaio 2010.
22. In particolare, l'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione di cui al punto precedente dispone che *“per tutti gli aspetti relativi all'erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di immissione e prelievo localizzati su reti non interconnesse non esplicitamente regolati nel presente provvedimento sono valide le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, in quanto compatibili”*.
23. L'allegato A della deliberazione ARG/elt 89/09 non prevede una disciplina particolare per i POD relativi a punti di immissione e prelievo localizzati sulle reti gestite dalle cosiddette *“imprese elettriche minori”*.
24. A tali punti di prelievo si applicherà quindi la disciplina di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06 solo a far data dal 1° gennaio 2010.
25. Avendo SEA usato codici POD non conformi a quanto previsto dall'art. 37 della deliberazione n. 111/06 solo sino settembre 2009 la relativa violazione non sussiste.
26. Conseguentemente, non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06, nella parte in cui prevede che la bolletta riporti *“gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06”*

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione, da parte di SEA - Società elettrica Favignana S.p.A. S.p.A., degli artt. 37, commi 1 e 2 della deliberazione n. 111/06 e 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06;
2. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a SEA – Società elettrica Favignana S.p.A., via Emerico Amari 8, 90139 Palermo e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis